



Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

ORDINANZA
COPIA
N. 49 del 09-02-2021

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIMITAZIONI ALLA VENDITA NELLE AREE PUBBLICHE E MERCATALI

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020;

VISTO, da ultimo, il DPCM del 14/01/2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 31/01/2021 con la quale è stata istituita una "zona rossa" per il territorio comunale di Campomarino;

VISTA la successiva Ordinanza n. 9 del 07/02/2021 con la quale il Presidente della Regione ha esteso le misure già in vigore per il Comune di Campomarino a tutti i Comuni facenti parte del distretto sanitario di Termoli dal giorno 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021;

VERIFICATO che diversi venditori ambulanti e spuntisti provengono da regioni e comuni limitrofi;

VALUTATO che allo scopo di assicurare tutte le misure preventive di contenimento del contagio si ritiene opportuno consentire la vendita di prodotti agricoli, generi alimentari e prodotti florovivaistici sulle aree

pubbliche mercatali e non mercatali ai soli residenti nel Comune di Termoli;

RITENUTO che ricorrano le condizioni di estrema necessità e urgenza richiamate dal Decreto Legge 23/2/2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e seguenti per l'adozione dei provvedimenti straordinari in materia sanitaria e di igiene pubblica previsti dall'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, e di conseguenza di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, con decorrenza dal 10/02/2021 e fino al 21/02/2021, salvo proroga:

E' fatto divieto di vendita di prodotti agricoli, generi alimentari e prodotti florovivaistici sulle aree pubbliche mercatali e non mercatali agli spuntisti e ambulanti non residenti nel Comune di Termoli.

DISPONE

-di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.termoli.cb.it. Alla stessa verrà data divulgazione mediante gli organi di informazione locale.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3.000,00, così come previsto dalle disposizioni vigenti.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta.

-di incaricare i competenti Organi di vigilanza e la Forza Pubblica di effettuare i controlli per il rispetto della presente ordinanza;

-che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
Presidenza della Regione Molise
Polizia Locale del Comune di Termoli ;
Comando Stazione Carabinieri di Termoli ;
Commissariato P.S. di Termoli ;
Compagnia G.D.F. di Termoli ;
SUAP Comune di Termoli.

AVVERTE CHE

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Termoli, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

F.TO FRANCESCO ROBERTI

ORDINANZA n. 49 del 09-02-2021

2/3

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL SINDACO
FRANCESCO ROBERTI
